



TRIBUNALE DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il Giudice istruttore,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del XII.I.XXI,

ritenuto che non sussistono i presupposti per la richiesta di chiarimenti al CTU avanzata da parte convenuta, atteso che nell'elaborato peritale il dott. CAIO nel rispetto del contraddittorio - come procedimentalizzato ex art. 195 c.p.c. - ha controdedotto in maniera argomentata alle osservazioni del consulente di parte, pertanto dovrebbe limitarsi a ripetere quanto già risposto alle osservazioni alla bozza;

ritenuto che prima di rimettere la causa in decisione sia necessario ed opportuno suggerire alle parti di valutare seriamente un'eventuale definizione transattiva della presente controversia, tenuto conto dell'alea del giudizio, in relazione alle censure ed alle responsabilità allegate con particolare riferimento agli esiti della relazione del CTU;

ritenuto pertanto che la **soluzione transattiva** potrebbe avvenire secondo le seguenti linee direttive:

- il convenuto senza riconoscimento delle ragioni di controparte, si obbliga:

1) al pagamento in favore della curatela attrice della somma complessiva di € 230.000,00, entro giorni centocinquanta dalla conclusione dell'accordo conciliativo ovvero anche a mezzo versamenti rateali concordati per numero ed entità, garantiti comunque da polizza fideiussoria a prima richiesta con primario istituto di pari importo;

2) al rimborso delle spese di causa da concordarsi con parte attrice, da liquidarsi avendo come parametro di riferimento i minimi tariffari e lo scaglione determinato dall'importo della transazione;

- tutte le parti concordemente rinunciano agli atti del giudizio con dichiarazione di estinzione del processo da parte del Giudice;

ritenuta la necessità, al punto, di disporre la preventiva comparizione delle parti, ovvero di loro procuratori generali o speciali che siano a conoscenza dei fatti di causa, affinché prendano posizione su tale proposta ovvero onde verificare contestualmente le ulteriori e/o diverse condizioni a cui esse intendono transigere la lite;

letti gli artt. 117, 183, 184, 185, 185 bis cpc nonché l'art. 81 bis disp.att. cpc

PQM

dispone la comparizione personale delle parti, ovvero di loro procuratori generali o speciali che siano a conoscenza dei fatti di causa, affinché prendano posizione sulla proposta di cui in parte motiva ovvero al fine di verificare contestualmente le ulteriori e/o diverse condizioni a cui esse intendono transigere la lite, fissando all'uopo l'udienza del VI.VII.XXI h. 10,00, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento.

Si comunichi.

Così deciso in Napoli, XII.III.XXI

Il GU
AAAAA

-